

18645.12

AULA 'B'

ESSENTE PER LA SEZIONE LAVORO - ESSENTE PER LA SEZIONE Diritto



30 OTT 2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Oggetto

[Empty box]

R.G.N. 22085/200

Cron. 18645

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ANTONIO LAMORGESE - Presidente - Ud. 27/09/2012
- Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO - Consigliere - PU
- Dott. PIETRO CURZIO - Rel. Consigliere -
- Dott. ROSA ARIENZO - Consigliere -
- Dott. FABRIZIA GARRI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 22085-2008 proposto da:

, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA presso lo studio
dell'avvocato che la
rappresenta e difende unitamente all'avvocato
giusta delega in atti;

- **ricorrente** -

2012

contro

2928

DITTA EBARA PUMPS EUROPE S.P.A., in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA presso lo

studio dell'avvocato che la
rappresenta e difende unitamente all'avvocato
giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 335/2007 della CORTE D'APPELLO
di VENEZIA, depositata il 17/09/2007 R.G.N. 648/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/09/2012 dal Consigliere Dott. PIETRO
CURZIO;

udito l'Avvocato ;

udito l'Avvocato ;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per
l'accoglimento del primo motivo del ricorso,
assorbiti gli altri.



Ragioni della decisione

1. chiede l'annullamento della sentenza della Corte d'appello di Venezia, pubblicata il 17 settembre 2007, che ha rigettato il suo appello contro la decisione con la quale il Tribunale di Vicenza aveva respinto la sua impugnativa di licenziamento nei confronti della ' spa'.
2. Il ricorso per cassazione è articolato in cinque motivi. La società ha depositato e notificato controricorso. La ricorrente ha depositato una memoria.
3. Con il primo motivo si sostiene che la sentenza della Corte di Venezia avrebbe violato la disciplina dettata dalla legge 12 marzo 1999, n. 66 in materia di diritto al lavoro dei disabili.
4. La ricorrente non è invalida, ma rientra nella categoria degli orfani di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio di cui si occupa l'art. 18 della legge 66/1999. Ella inoltre non è stata assunta obbligatoriamente per tale motivo; era già in servizio quando l'azienda, preso atto della sua condizione, ha deciso di inserirla nella quota riservata.
5. Il problema è di stabilire se a un lavoratore nelle condizioni della signora Prevedello si applichi il quarto comma dell'art. 10 della medesima legge, per il quale "i licenziamenti per riduzione del personale o per giustificato motivo oggettivo, esercitati nei confronti dei lavoratori occupati obbligatoriamente, sono annullabili, qualora, nel momento della cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente, sia inferiore alla quota di riserva prevista dall'art. 3 della presente legge".
6. La Corte d'appello di Venezia ha ritenuto di no per le seguenti ragioni. Perché l'art. 18 prevede l'inserimento nella quota a determinate condizioni, in quanto,

Ricorso n. 22085.08
Udienza 27 settembre 2012

Pietro Curzio, estensore



spiega la Corte: “non si parla di datori di lavoro con meno di cinquanta dipendenti e la quota non deve superare una unità”. Perché la ricorrente “non è stata avviata al lavoro ai sensi della legge 68/99, ma solo riconosciuta durante la sua occupazione come uno dei soggetti richiamati dall’art. 18”. Perché “i lavoratori delle categorie richiamate dall’art. 18 non sono ricordati nell’art. 10 che prevede limitazioni ai licenziamenti”.

7. L’interpretazione della Corte di Venezia è condivisibile.
8. La legge 12 marzo 1999, n. 66 è intitolata “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” ed è tutta costruita in funzione della condizione delle persone disabili. L’art. 18, contenente “disposizioni transitorie e finali”, al secondo comma, ne estende il contenuto a persone che disabili non sono. Il testo è il seguente: “In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all’articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all’articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari ad un’unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all’articolo 7, comma 1. Il regolamento di cui all’articolo 20 stabilisce le relative norme di attuazione”.

Ricorso n. 22085.08
 Udienza 27 settembre 2012

Pietro Curzio, *estensore*



9. Si tratta di un'aggiunta che pone il problema di stabilire se a costoro viene esteso tutto ed indistintamente il contenuto della legge, compreso in particolare l'art. 10.
10. Deve convenirsi con la Corte di Venezia nel senso che il richiamo dell'art. 18 non riguarda l'intera legge. Esso comporta l'estensione anche alle categorie di persone indicate nella prima parte del secondo comma, dell'attribuzione di una quota di riserva, di ambito minore di quelle relative ai disabili (un punto percentuale per le aziende che occupano più di cinquanta dipendenti; una unità per le aziende che occupano dai cinquantuno ai centocinquanta dipendenti). Di più la legge non dice. Quindi anche queste persone avranno diritto alla assunzione se sussistono quei requisiti dimensionali e la percentuale di posti da coprire lo consente, ma non hanno tutti i diritti che la legge riconosce agli invalidi. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte si è già espressa affermando che "In tema di collocamento obbligatorio, gli orfani di lavoratore deceduto per causa di lavoro sono soggetti ad una disciplina diversa da quella prevista per i riservatari invalidi, atteso che, a differenza di quanto disposto dalla legge n. 482 del 1968, la legge n. 68 del 1999 non equipara più gli orfani ai riservatari disabili, ma prevede solo una quota di riserva in loro favore ed un obbligo di richiesta di avviamento a carico del datore, con limiti percentuali alle richieste nominative" (Cass. 16 maggio 2012, n. 7637; ma vedi anche, sebbene per un profilo diverso, Cass. 3 dicembre 2008, n. 28724))
11. Il richiamo dell'art. 18 non riguarda in particolare l'art. 10 della legge, al cui interno è inserita la norma concernente i licenziamenti. Norma quest'ultima che, peraltro, ed è questa l'ulteriore ragione per la quale non può essere applicata al caso della signora Prevedello, non riguarda coloro che non sono stati assunti obbligatoriamente.

Ricorso n. 22085.08
Udienza 27 settembre 2012

Pietro Curzio, *estensore*



12. Infatti la disposizione è intitolata “Rapporto di lavoro dei disabili obbligatoriamente assunti”. E tutto il suo contenuto è orientato a disciplinare il rapporto di lavoro degli disabili assunti obbligatoriamente, a cominciare dall’*incipit*: “Ai lavoratori assunti a norma della presente legge si applica”). Anche il quarto comma pur utilizzando l’espressione “occupati”, mediante l’avverbio “obbligatoriamente” si coordina con l’impostazione generale, che non concerne coloro che sono stati assunti liberamente, pur rientrando in una delle categorie protette.

13. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte è consolidata. Cass. 26 giugno 2009, n. 15080 ha affermato: “In tema di diritto al lavoro dei disabili, l’art. 10, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68 - secondo il quale il recesso di cui all’art. 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero il licenziamento per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, esercitato nei confronti del lavoratore occupato obbligatoriamente, sono annullabili qualora, nel momento della cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva prevista all’articolo 3 - si applica espressamente e in maniera esclusiva ai lavoratori assunti in forza della disciplina dettata in materia di assunzione obbligatoria, senza che, ove la quota di riserva aziendale risulti scoperta, sia computabile nella stessa il personale invalido non assunto obbligatoriamente”.

14. Sono intervenute anche le Sezioni unite con la sentenza 2 aprile 2008, n. 8452 in cui si afferma: “In tema di diritto al lavoro dei disabili, l’art. 8, comma 5, della legge n. 68 del 1999, nello stabilire che i lavoratori disabili, licenziati per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, mantengono la posizione in graduatoria acquisita all’atto di inserimento nell’azienda, invece di richiedere una nuova iscrizione con decorrenza “ex nunc”, reca una disposizione di favore, frutto di una scelta discrezionale del legislatore operata,

Ricorso n. 22085.08
Udienza 27 settembre 2012

Pietro Curzio, estensore



nel rispetto del principio stabilito dall'art. 38, primo comma, Cost., in base ad un bilanciamento tra la tutela del disabile già beneficiario di un atto di avviamento e quella degli altri disabili in attesa ancora del primo atto di avviamento, la quale, proprio per l'eccezionalità della garanzia ed il contesto normativo nel quale è collocata (ossia la disciplina degli elenchi e delle graduatorie dei disabili), va interpretata nel senso che il mantenimento della posizione di graduatoria presuppone che l'avviamento al lavoro del disabile sia avvenuto in forza di collocamento obbligatorio e non già di collocamento ordinario”.

15. Con il secondo motivo si denunzia violazione dell'art. 3 della legge 604 del 1966 perché il licenziamento sarebbe privo di giustificato motivo oggettivo.
16. La Corte ha verificato che effettivamente “il posto della lavoratrice nel reparto personale è stato soppresso per accorpamento a quello del dirigente che è rimasto l'unico soggetto ad occuparsi di tale aspetto”.
17. La ricorrente riconosce che nel febbraio 2003 la situazione era che il sig. Ogi Hiroshi diventò responsabile del personale della sede di _____ ed essa ricorrente della sede di Brendola. E riconosce che le due funzioni vennero accorpate in capo all'Ogi Hiroshi e tale accorpamento è la causa del suo licenziamento, ma sostiene che in precedenza era lei a svolgere le funzioni di responsabile del personale delle sedi di Cles e di Brendola e che quindi la ragione del licenziamento era in realtà costituita dalla sua sostituzione con l'altro dipendente. La Corte di Venezia invece afferma che la ricorrente ha in quella sede sostenuto che il posto di dirigente dell'ufficio personale era in precedenza inesistente.
18. Sul punto il giudizio attiene al merito, tanto sotto il profilo della valutazione delle posizioni espresse dalle parti negli atti di causa, che sotto il profilo della valutazione degli elementi di prova acquisiti nel processo. In presenza di una

<p>Ricorso n. 22085.08 Udienza 27 settembre 2012</p>	<p>Pietro Curzio, <i>estensore</i></p>
---	--



motivazione articolata e coerente, il giudizio di merito non può essere riaperto in sede di legittimità.

19. Gli ultimi tre motivi denunziano vizi di motivazione in ordine a fatti controversi e decisivi per il giudizio, ai sensi del n. 5 dell'art. 360 c.p.c.
20. Il terzo motivo concerne l'effettuazione da parte della società di una proposta di lavoro alternativa alla ricorrente, da questa rifiutata e la inaccettabilità di tale proposta perché implicava conoscenza della lingua tedesca che la ricorrente non ha.
21. Il quarto concerne l'assunzione, due mesi dopo il licenziamento, del sig. Cabalisti, che la Corte ha ritenuto sia stato adibito ad un incarico tecnico non compatibile con quello della ricorrente. Ed è su questo punto che la motivazione sarebbe stata "omessa o sarebbe insufficiente ed erronea".
22. Il quinto motivo concerne l'effettuazione di assunzioni di impiegati da parte della società nei periodi immediatamente precedenti e successivo al licenziamento.
23. La lettura della sentenza mostra che su tutti questi fatti la Corte di Venezia ha motivato il suo giudizio, per cui non si può parlare di omissione di motivazione, e lo ha articolato in modo adeguato, certamente sufficiente e senza contraddizioni. Non sussistono pertanto i motivi di impugnazione per cassazione richiesti dall'art. 360 n. 5, c.p.c. invocato dalla ricorrente.
24. Tutte le censure contenute in questi motivi propongono argomenti volti a dimostrare l'infondatezza dei giudizi della Corte di Venezia e concernono il merito della decisione, scambiando il giudizio di Cassazione per un terzo grado di merito (non può, ad esempio, discutersi in sede di legittimità sulla possibilità di svolgere determinate mansioni grazie alla conoscenza dell'inglese e senza necessità di conoscere il tedesco, oppure stabilire se la funzione di addetto al

Ricorso n. 22085.08
Udienza 27 settembre 2012

Pietro Curzio, *estensore*



controllo di 'gestione-reporting' avrebbe potuto essere svolta anche dalla ricorrente in luogo del lavoratore neo-assunto a tal fine).

25. Concernendo il merito della causa i tre ultimi motivi sono inammissibili in sede di giudizio di legittimità.

26. Il ricorso deve quindi essere respinto, con condanna della parte soccombente al rimborso delle spese alla controparte.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso alla controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 40,00 euro per esborsi, 2.500,00 euro per compensi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 settembre 2012.

Il consigliere estensore

Pietro Curzio

Il presidente

Antonio Lamorgese

Il Funzionario Giudiziario
Luigi Salaggi
Depositato in Cancelleria
30 OTT 2012
Il Funzionario Giudiziario
Luigi Salaggi

Ricorso n. 22085.08

Udienza 27 settembre 2012

Pietro Curzio, estensore